

158.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	6
Missioni valevoli nella seduta del 13 giugno 2002	3	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	<i>ERRATA CORRIGE</i>	6
Proposte di modificazioni al regolamento (Annunzio)	5	Disegno di legge di conversione n. 1347 (approvato dal Senato) n. 2758	8
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pena)	5	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	8
Corte dei conti (Trasmissione di documenti).	5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	12
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 – Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge)	12
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 4 – Parere della I Commissione) .	20
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 5 – Parere della V Commissione)	20
		(Sezione 6 – Ordini del giorno)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Mozioni Realacci ed altri n. 1-00058, Mantovani ed altri n. 1-00062, Violante ed altri n. 1-00063, Landi di Chiavenna ed altri n. 1-00067 e Cima ed altri n. 1-00078 concernenti il contributo dell'Italia allo sviluppo dei paesi più poveri	23	(Sezione 5 — Parere della I Commissione) .	41
(Sezione 1 — Mozioni)	23	(Sezione 6 — Parere della V Commissione) .	41
(Sezione 2 — Risoluzione)	32	(Sezione 7 — Ordini del giorno)	41
Disegno di legge di conversione n. 2736	35	Interpellanze urgenti	43
(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	35	(Sezione 1 — Promozione di una campagna di informazione per le donne immigrate sui danni causati dalle mutilazioni sessuali)	43
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalle Commissioni)	35	(Sezione 2 — Gas lacrimogeni in dotazione delle forze di polizia)	44
(Sezione 3 — Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	35	(Sezione 3 — Interventi per evitare lo spopolarsi dei piccoli comuni)	45
(Sezione 4 — Emendamenti dichiarati inammissibili)	38	(Sezione 4 — Provvedimenti di attuazione della disciplina delle associazioni di promozione sociale)	46
		(Sezione 5 — Proroga della cassa integrazione a favore di tutti i lavoratori della cartiera di Arbatax)	47

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, Landi di Chiavenna, Lumia, Manzini, Maran, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, Landi di Chiavenna, Lumia, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli,

Mazzocchi, Micciché, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARIO PEPE: « Delega al Governo per la disciplina dei residui di pena » (2852);

VERNETTI: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in materia di particolari tipologie di rifiuti pericolosi » (2853);

DI GIOIA: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti di autore per le opere utilizzate nel corso di iniziative promosse dagli enti per la promozione del turismo » (2854);

GAMBINI: « Trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo in società per azioni » (2855);

JANNONE: « Informazione al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni » (2856);

JANNONE: « Modifiche al codice penale in materia di abuso della credulità popolare » (2857);

JANNONE: « Regolamentazione dell'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale » (2858);

MACERATINI: « Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di reversibilità » (2859);

ROMANO ed altri: « Disposizioni attuative dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana » (2860).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 12 giugno 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro per i beni e le attività culturali:

« Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in stato di necessità » (2850);

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

« Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada » (2851).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 2085, d'iniziativa del deputato FOTI, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni o province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione ».

La proposta di legge n. 2477, d'iniziativa del deputato RICCIO, ha assunto il

seguente titolo: « Istituzione in Isernia della Soprintendenza archeologica della regione Molise ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

SERENA: « Riordinamento delle competenze in materia di pubblica istruzione » (2277) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CALZOLAIO: « Istituzione dell'Ente Parco culturale leopoldiano e concessione di un contributo annuo per il triennio 2002-2004 agli studi leopoldiani » (2369) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

MASSIDDA: « Disciplina delle medicine non convenzionali » (2824) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

ROTUNDO: « Introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" nella produzione e commercializzazione del pane » (2484) *Parere delle Com-*

missioni I, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di proposte di modificazione al regolamento.

In data 12 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di modificazione al regolamento d'iniziativa, rispettivamente, del deputato Pisicchio e del deputato Cè:

Pino PISICCHIO: « Articoli 24, 49, 85 e 86: Modificazioni alla disciplina dell'esame dei progetti di legge in Assemblea e in materia di voto segreto » (doc. II, n. 5);

Alessandro CÈ: « Articolo 88: Modificazioni alla disciplina degli ordini del giorno in Assemblea » (doc. 2, n. 6).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta per il regolamento.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 4 giugno 2002, Michele CACCAVALE, deputato nella XII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Roma n. 00/77328 NRGNR — sez. n. 1219/00), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 10 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP S.p.A.), per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 79).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti — sezione regionale di controllo Liguria — con lettera in data 10 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e le relative schede valutative sui risultati dell'analisi eseguita sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di province e comuni della Liguria finanziate da oltre un quinquennio.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 31 maggio 2002, ha trasmesso il testo contenente le proposte che il CNEL ha approvato nell'assemblea del 30 maggio 2002, in merito all'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006.

Questo documento sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 12 giugno 2002 ha trasmesso, il documento recante le linee guida, approvate dal CIPE e dal Consiglio dei ministri, per la politica scientifica e tecnologica del Governo.

Questo documento sarà trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale (111).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 luglio 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 giugno 2002.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 12 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Mini-

stero delle attività produttive, relativo a contributi in favore di enti ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002 (112).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 luglio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 2 agosto 2001, a pagina 7, prima colonna, dalla ventisettesima alla trentesima riga, deve leggersi: « Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 giugno 2002, a pagina 4, seconda colonna, alla trentatreesima riga, in luogo delle parole « VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) » deve leggersi:

«VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 12 giugno alla pagina 6, prima colonna, terza riga, dopo la dicitura 2001 », deve inserirsi la seguente dicitura « (doc. CLXXVII, n. 1) »; inoltre il periodo dalla quarta alla quinta riga deve essere sostituito dal seguente: « Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 12 giugno 2002, pagina 4, seconda colonna, venticinquesima riga, dopo il numero: V, inserire il seguente: VI,.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1347 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO, E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (APPROVATO DAL SENATO) (2758)

(A.C. 2758 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina).

1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei

materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto – approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale — regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. Il pagamento delle indennità e dei contributi e le modalità di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata « Agenzia ». I materiali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti.

4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in

quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

6. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Al secondo periodo della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola: « indennizzo » sono inserite le seguenti: « fino al 30 giugno 2001 »; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b)*.

8. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di

cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati — anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto — i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla for-

mazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56,805 milioni di euro.

14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 2.

(Lotta agli incendi boschivi).

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per cia-

scuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro

152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2758 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO***All'articolo 1:*

al comma 2, secondo periodo, le parole: « Lo statuto » sono sostituite dalle seguenti: « Un apposito statuto »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « è effettuato » sono sostituite dalle seguenti: « sono assicurati » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti è riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo è stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali »;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « articolo 20 », sono inserite le seguenti: « , comma 2, » e al terzo periodo le parole: « sentita la » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di ».

(A.C. 2758 – Sezione 3)**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina).

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermi restando gli obblighi di inceneri-

mento o coincenerimento previsti dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

1. 1. Rava, Preda, Franci, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sotto il controllo aggiungere la seguente: diretto.

1. 2. Sedioli, Preda, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'eliminazione con le seguenti: la distruzione.

1. 3. Preda, Sedioli, Rossiello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: al soggetto che assicura la distruzione dei materiali di cui sopra.

*** 1. 4.** Preda, Rossiello, Franci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: al soggetto che assicura la distruzione dei materiali di cui sopra.

*** 1. 20.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Rava, Sedioli, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per il periodo dal 1° gennaio 2002 fino alla fine del comma con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2002, un contributo di:

a) euro 225 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 200 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in re-

gime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 150 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 125 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

1-bis. Detto contributo, con esonero degli allevatori zootecnici e delle industrie di trasformazione e/o mangimifici da ogni e qualsiasi onere al riguardo, è corrisposto direttamente all'impresa che provvede alle operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario per i materiali definiti a rischio specifico e ad alto rischio e in regime di controllo o vigilanza sanitaria per i materiali definiti a basso rischio, previa certificazione rilasciata dall'azienda dalla quale è stato ritirato il materiale, in base alle registrazioni di stalla e/o carico magazzino al 31 dicembre 2001.

1. 37. Brusco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed euro 486 con le seguenti: o euro 486.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: ed euro 183 con le seguenti: o euro 183.

1. 5. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed euro 486 con le seguenti: o euro 486.

1. 21. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: ed euro 183 con le seguenti: o euro 183.

1. 22. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) euro 5.16 a tonnellata sul materiale di cui alle lettere a) e b) a favore dei comuni sede dei cementifici e di impianti di incenerimento.

1. 36. Nannicini, Franci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) euro 316 a tonnellata sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto e trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali ad alto e basso rischio lavorati in impianti collegati in continuo agli stabilimenti di macellazione avicunicoli che operano ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, senza effettuare la separazione tra i materiali ad alto e basso rischio.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

1. 6. Borrelli, Sedioli, Crisci, Preda, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) euro 316 a tonnellata sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto e trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali ad alto e basso rischio lavorati in impianti collegati in continuo agli stabilimenti di macellazione avicunicoli che ope-

rano ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, senza effettuare la separazione tra i materiali ad alto e basso rischio.

- 1. 31.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di un utilizzo trasparente dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), e per ricreare le normali condizioni di mercato venute meno con la decisione 2000/766/CE del Consiglio, le associazioni nazionali rappresentate in tutta la filiera zootecnica sottoscrivono, per il periodo di validità di cui al medesimo comma 1, appositi accordi interprofessionali.

- * **1. 7.** Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Franci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di un utilizzo trasparente dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), e per ricreare le normali condizioni di mercato venute meno con la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, le associazioni nazionali rappresentate in tutta la filiera zootecnica sottoscrivono, per il periodo di validità di cui al medesimo comma 1, appositi accordi interprofessionali.

- * **1. 23.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere le seguenti: , ove costituita e riconosciuta,

- 1. 8.** Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Franci, Marcora, Banti, Meduri, Santino Adamo Loddo, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere la seguente: anche.

- * **1. 9.** Rossiello, Preda, Borrelli.

Al comma, 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere la seguente: anche.

- * **1. 24.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Rava, Sedioli, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: In tali casi aggiungere le seguenti: le proteine trasformate ottenute nei citati impianti devono essere classificate come materiali ad alto rischio e ricadono nella classificazione per essi prevista all'articolo 1, lettera a), e.

- 1. 32.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: euro 165 con le seguenti: euro 316.

- 1. 10.** Borrelli, Sedioli, Crisci, Preda, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Migliori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro per le politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma che assicuri il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.

- * **1. 11.** Rossiello, Borrelli, Sedioli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti

a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro per le politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma che assicuri il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.

- * **1. 25.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Rava, Preda, Sandi, Olivieri, Franci, Stramaccioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio accumulate a seguito delle disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma di indirizzo che preveda il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 31 dicembre 2002.

- 1. 38.** Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima, Boato, Bulgarelli.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: lettere a) e b), aggiungere le seguenti: e delle farine lavorate in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli di cui al comma 3.

- 1. 26.** Realacci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo massimo pari a otto mesi.

- 1. 14.** Rava, Preda, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A partire dal 1° luglio 2002 all'allevatore di ovini-caprini, nelle cui aziende siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi ovi-caprini in conseguenza di positività ai test TSE di capi presenti in azienda, è riconosciuta un'indennità massima di 75 euro per capo, che non contribuisce alla formazione del reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle UBA abbattute e per un periodo massimo pari a 12 mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 150 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori di ovi-caprini cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'onere complessivo è valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, primo periodo:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 158.724.000;

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 con le seguenti: 4.700.000 per l'anno 2003 e 1.700.000 per l'anno 2004;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 37.530.000.

- 1. 12.** Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Ruggieri, Potenza, Santino Adamo Loddo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A partire dal 1° luglio 2002 all'allevatore di ovi-caprini, nelle cui

aziende siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi ovi-caprini in conseguenza di positività ai test TSE di capi presenti in azienda, è riconosciuta un'indennità nella misura massima di 75 euro per UBA abbattuta, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento. È altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 50 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori di ovi-caprini cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'onere complessivo è valutato in 3.000.000 di euro per l'anno 2002.

1. **13.** Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri.

Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 177.274.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 56.530.000.

1. **15.** Rava, Preda, Borrelli, Franci, Rossiello, Sedioli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggeri.

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

8. A decorrere dal 1 novembre 2002 alla copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1 si provvede a carico della filiera zootecnica previo accordo da definirsi entro il 30 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,

nell'ambito dell'organizzazione interprofessionale di settore di cui al comma 2.

1. **33.** Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima, Boato, Bulgarelli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dal 1° novembre 2002 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il « Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio e la distruzione dei materiali a rischio di origine animale », per la gestione dei materiali di cui al comma 1. Al consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta, di trasporto, di trasformazione, di stoccaggio e di distruzione dei medesimi materiali, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 luglio 2002, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, senza oneri a carico della finanza pubblica. Per le spese di costituzione e di primo avviamento del consorzio è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 153.724.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000
con le seguenti: euro 32.530.000.

- 1. 16.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dal 1° novembre 2002 è istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio e la distruzione di materiali di cui al comma 1. Al consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta, di trasporto, di trasformazione, di stoccaggio e di distruzione dei medesimi materiali, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 luglio 2002, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del consorzio di cui al presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, senza oneri a carico della finanza pubblica.

- * **1. 17.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dal 1° novembre 2002 è istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio e la distruzione di materiali di cui al comma 1. Al consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta, di trasporto, di trasformazione, di stoccaggio e

di distruzione dei medesimi materiali, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 luglio 2002, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del consorzio di cui al presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, senza oneri a carico della finanza pubblica.

- * **1. 30.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole da: Con decreto *fino a:* Bolzano *con le seguenti:* Con circolare AGEA.

- 1. 27.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. È prorogato fino al 31 dicembre 2002, con un'autorizzazione di spesa pari a euro 14.000.000, il regime di aiuti a favore delle imprese agricole, istituito con l'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000
con le seguenti: euro 166.724.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000
con le seguenti: euro 45.530.000.

- 1. 34.** Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima, Boato, Bulgarelli.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e qualità nel trattamento delle carni, con particolare riferimento alla separazione dei materiali a rischio, a decorrere dal 1o gennaio 2004 la macellazione degli animali e la divisione delle carcasse in mezzene o quarti è consentita esclusivamente negli impianti riconosciuti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni.

11-ter. Per agevolare l'adeguamento dei macelli di capacità limitata alle disposizioni previste dal comma 11-bis, alle aziende titolari degli impianti di macellazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per gli interventi strutturali necessari ad ottenere il riconoscimento CE. Le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-quater. Gli enti locali competenti eseguono gli interventi per l'adeguamento dei macelli pubblici alle disposizioni di cui al comma 11-bis. A tale scopo è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di euro 20.000.000 da ripartire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 *con le seguenti:* euro 172.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 11.700.000;

sostituire le parole: a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 *con le se-*

guenti: a euro 51.530.000 per l'anno 2002 e 11.700.000.

1. 35. Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima, Boato, Bulgarelli.

Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma operativo predisposto dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, relativo all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge. Il medesimo Ministro, entro la stessa data, trasmette altresì alle competenti Commissioni parlamentari una analitica relazione sulla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministro della salute trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una analitica relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dei depositi nei quali l'Agenzia conserva le proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

1. 18. Rava, Rossiello, Preda, Franci, Sedioli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini del potenziamento delle attività di monitoraggio sul territorio nazionale della malattia di Creutzfeldt-

Jakob, della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, nonché per assolvere ai maggiori compiti di profilassi nazionale ed internazionale, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per coprire le carenze in organico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mediante l'indizione di un concorso speciale per titoli ed esami riservato al personale medico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbia prestato servizio per almeno trecentosessantacinque giorni presso lo stesso Ministero.

1. **28.** Marcora, Santino Adamo Loddo, Banti, Potenza, Ruggieri, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. Dopo l'articolo 444 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 444-bis. (*Macellazione e commercio illegali di carni*). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque procede alla macellazione di animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati ovvero detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo carni destinate all'alimentazione prive delle attestazioni sanitarie previste dalla legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 50.000 ».

1. **19.** Marcora, Rava, Sedioli, Preda, Franci, Borrelli, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Tecniche diagnostiche per evidenziare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina negli animali vivi*). — 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori, evitare indiscriminati abbattimenti di animali e rendere più efficiente il

sistema dei controlli sulla diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina è finanziato, per un importo pari a 6 milioni di euro, per gli anni 2002, 2003 e 2004, un programma di ricerca diretto all'individuazione e sperimentazione di tecniche diagnostiche per il rilevamento dell'agente patogeno responsabile della suddetta malattia negli animali vivi.

2. Il Ministro della salute, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, istituisce una commissione di studio e ricerca applicata in relazione al programma di cui al comma 1, i cui membri sono individuati fra i ricercatori e tecnici dell'Istituto superiore di sanità e del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, nonché fra ricercatori di comprovata esperienza nel campo della ricerca di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 3 milioni di euro per il 2002, 2 milioni di euro per il 2003 e 1 milione di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. **01.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

ART. 2.

(Lotta agli incendi boschivi).

Al comma 1, sostituire le parole: euro 25.822.844 con le seguenti: euro 40.000.000.

2. **3.** Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima, Boato, Bulgarelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il 5 per cento delle risorse previste dal comma 1 è destinato al potenziamento dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, impegnate nelle operazioni di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e iscritte nell'elenco nazionale o regionale presso il dipartimento nazionale della protezione civile, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

2. 5. Folena, Boato.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, *aggiungere le seguenti:* nonché delle associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute e più rappresentative.

2. 4. Onnis.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presidio estivo antincendio, *aggiungere le seguenti:* anche con le associazioni ambientaliste e di protezione civile.

2. 1. Realacci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Boato.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2002 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. 2. Realacci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri.

(A.C. 2758 – Sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2758 – Sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.28 Marcora, 1.36 Nannicini, 1.6 Borrelli, 1.31 Marcora, 1.14 e 1.15 Rava, 1.13 Sedioli, 1.35 e 1.34 Pecoraro Scanio e 1.37 Brusco in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2758 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, all'articolo 5, comma 3, consente la lavorazione dei materiali a basso e ad alto rischio nel medesimo impianto, con il solo obbligo di classificare la totalità del prodotto ottenuto come materiale ad alto rischio;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, prevede, per i prodotti derivati dal miscuglio tra materiali a basso e ad alto rischio, un contributo perfino infe-

riore a quello riconosciuto per i materiali definiti a basso rischio, subordinandone, per di più, il pagamento al parere del commissario straordinario per la BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,

impegna il Governo

a volere uniformare le procedure di erogazione del contributo previsto per i miscugli provenienti da materiali ad alto e basso rischio a quelle per i prodotti ottenuti separatamente, onde ristabilire condizioni di equità tra i produttori delle diverse categorie di prodotti.

9/2758/1. Borrelli, Crisci, Sedioli, Ruzante.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, all'articolo 5, comma 3, consente la lavorazione dei materiali a basso e ad alto rischio nel medesimo impianto, con il solo obbligo di classificare la totalità del prodotto ottenuto come materiale ad alto rischio;

l'articolo 1, comma 3, nel testo approvato dal Senato, del decreto-legge in esame, prevede, per i prodotti derivati dal miscuglio tra materiali a basso e ad alto rischio, un contributo perfino inferiore a quello riconosciuto per i materiali definiti a basso rischio, subordinandone, per di più, il pagamento al parere del commissario straordinario per la BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,

impegna il Governo

a volere approfondire gli elementi tecnici relativi alla determinazione dell'indennizzo tra le varie tipologie e, in particolare, a riconsiderare le ragioni che hanno portato alla determinazione del contributo

previsto per i miscugli ottenuti da materiali a basso e ad alto rischio.

9/2578/2. Crisci, Borrelli, Sedioli, Ruzante.

La Camera,

premesso che;

le farine animali per legge non sono più utilizzabili come integratori alimentari per animali;

le farine animali sono un'ottima materia prima per la produzione di energia per cui, se destinate a questo scopo, è opportuna una semplificazione dei processi della loro produzione;

impegna il Governo

a rivedere le norme che attualmente regolano la modalità produttiva delle farine animali nel senso di ammettere, quando esse sono destinate alla produzione di energia, tecniche di controllo, soluzioni di processo e/o di impianto semplificate che ne rendano tuttavia impossibile qualsiasi altro uso.

9/2758/3. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci.

La Camera,

premesso che:

l'inestimabile patrimonio boschivo dell'Italia, ed in particolare quello del meridione e delle isole, va sempre più riducendosi per effetto dell'azione distruttrice degli incendi, prevalentemente estivi e dolosi;

con l'incombere della stagione calda l'emergenza incendi, una vera calamità nazionale, diventa sempre più grave ed acuta, e deve essere affrontata con la massima possibile efficienza, senza risparmio di uomini e mezzi;

la piaga degli incendi nelle campagne si combatte soprattutto sul versante della prevenzione e della tempestività degli interventi di contrasto;

conseguentemente assume importanza strategica, nella lotta al fuoco, l'attività di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme che, per un verso, può evitare l'insorgere del fuoco o che il fuoco diventi incendio e, per altro verso, può rendere più rapido e più utile lo spegnimento;

L'attività di sorveglianza dei boschi e delle campagne richiede una presenza numerosa e capillare di avvistatori, in grado di informare in tempo reale le centrali operative deputate ad intervenire sul campo per il rapido controllo e spegnimento dei focolai,

è opportuno scegliere tali avvistatori nell'ambito delle fasce sociali più attente e più sensibili alle tematiche della tutela ambientale;

sotto tale profilo, le forze civili da impegnare in funzione antincendio non possono non provenire dal mondo dell'associazionismo e, segnatamente, dalle associazioni ambientaliste e venatorie, già da tempo positivamente e proficuamente attive nella difesa dei nostri boschi;

tanto premesso

impegna il Governo

ad assumere le più opportune e immediate iniziative, perché l'attività di presidio e di difesa antincendio venga potenziata in tutto il territorio nazionale, ed in modo particolare nel meridione e nelle isole, attraverso l'impiego di soggetti appartenenti alle associazioni ambientaliste, venatorie e di protezione civile più rappresentative e riconosciute.

9/2758/4 (*Ulteriore formulazione*). Onnis, Folena, Realacci, Scherini.

La Camera,

premesso che:

l'emergenza derivata dalla comparsa in Italia di casi accertati di encefalopatia spongiforme bovina è stata provocata principalmente dall'uso improprio negli allevamenti, di farine animali;

in maniera piuttosto singolare la produzioni di farine animali continua con i residui freschi di macellazione e la mancanza di controllo sulle varie fasi della produzione e della distruzione non garantisce il reiterarsi del fenomeno;

la legge n. 49 del 9 marzo 2001 all'articolo 1 comma 3 prevede procedimenti alternativi di pretrattamento dei residui freschi di macellazione che al termine del ciclo lavorativo producono un inerte con una parte di componente di biomassa vegetale idonea all'incenerimento ma tale procedimento attualmente è quasi del tutto inutilizzato;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni ai centri di macellazione affinché, a tutela della salute degli utenti, avviino i residui freschi di macellazione a stabilimenti in grado di assicurare il pretrattamento di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 marzo 2001 n. 49. Allo scopo di rendere visibile l'intera filiera produttiva, venga inoltre previsto un registro di carico e scarico dei residui a rischio.

9/2758/5. Volontè, Grillo, Giuseppe Gianni.

MOZIONI REALACCI ED ALTRI N. 1-00058, MANTOVANI ED ALTRI N. 1-00062, VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00063, LANDI DI CHIAVENNA ED ALTRI N. 1-00067 E CIMA ED ALTRI N. 1-00078 CONCERNENTI IL CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALLO SVILUPPO DEI PAESI PIÙ POVERI

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

in occasione della firma del protocollo di intesa per la cooperazione nel settore agricolo ed agro-industriale tra la Fao e il Governo italiano, il 29 gennaio 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim*, onorevole Silvio Berlusconi, ha dichiarato che al prossimo G8, che si terrà in Canada, chiederà di portare l'aiuto per lo sviluppo dei Paesi più poveri dallo 0,7 all'1 per cento del prodotto interno lordo;

l'Italia, quale membro del G8, dell'Unione europea e dell'Ocse, dall'adozione degli indirizzi del Cipe del 1995 ispira le proprie attività di cooperazione al perseguimento degli obiettivi di sviluppo consolidati nel documento Ocse del 1996, finalizzati principalmente alla lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo (PVS);

nel settembre del 2000 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la « Dichiarazione del millennio », in cui vengono definiti gli obiettivi internazionali di sviluppo che bisogna perseguire;

l'obiettivo centrale rimane quello di ridurre del 50 per cento entro il 2015 il numero delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà, ossia con meno di un dollaro al giorno;

la partecipazione attiva dell'Italia ai finanziamenti e ai programmi di aiuto ai Paesi in via di sviluppo non corrisponde solo ad un generico impegno morale, ma segue le indicazioni di un più profondo intento che è quello di portare a tutti i popoli della terra sviluppo, dignità, diritti. Sono questi gli ambiziosi obiettivi dell'Italia per contribuire alla realizzazione di un mondo di pace, per fare in modo che i conflitti interni di ogni singolo popolo non sfocino più in azioni estreme, come è accaduto l'11 settembre 2001;

a marzo 2002 si è tenuta la conferenza Onu su « Finanza e sviluppo » a Monterrey, in Messico e in tale incontro i Governi, le organizzazioni non governative, insieme alle istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale), all'Organizzazione mondiale del commercio e alle principali agenzie Onu, si sono confrontati sui nodi più controversi dell'attuale sistema finanziario internazionale, discutendo di aiuto pubblico allo sviluppo, di commercio, di debito estero, ma anche di flussi finanziari e di possibili sistemi di tassazione;

il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Rio + 10) si terrà dal 2 all'11 settembre 2002 a Johannesburg (Sudafrica) con lo scopo di riesaminare i risultati a dieci anni dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, che si è svolta a Rio de Janeiro (Brasile) nel 1992. Il vertice mondiale sarà un'occasione unica per incoraggiare la realizzazione

degli obiettivi fissati a Rio de Janeiro e per definire nuovi impegni politici da parte di tutti i Paesi nel cammino verso lo sviluppo sostenibile;

inoltre, il grave fenomeno della povertà assume dimensioni sempre più ampie, nonostante che tutti i Governi abbiano affermato ed affermino la loro ferma volontà di combatterlo ed eliminarlo. Purtroppo, si è trattato e si tratta soltanto di dichiarazioni alle quali non hanno fatto seguito concrete e precise azioni;

a partire dal 2000 si è registrata, a livello internazionale, un'inversione della tendenza positiva che si era avviata nel biennio 1998-1999, dopo le riduzioni dell'aiuto ai Paesi in via di sviluppo nel periodo 1992-1997;

la partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo nel 2000 ha registrato un calo pari al 14,3 per cento e tra i Paesi donatori l'Italia è scivolata dal settimo al decimo posto. In rapporto al prodotto interno lordo, l'Italia risulta addirittura ventunesima su 22 Paesi Ocse, con un impegno pari allo 0,13 per cento del prodotto interno lordo;

gli stanziamenti per l'aiuto pubblico, come risulta dal bilancio assestato 2001 e da quello a legislazione vigente 2002, pur non delineando una diminuzione degli aiuti, non indicano nemmeno un vero e proprio rilancio, non discostandosi di molto dallo 0,13 per cento del prodotto interno lordo realizzato nel 2000;

la situazione appare in tutta la sua gravità se si confrontano i dati attuali con quelli del passato e, in particolare, con quelli del 1985, quando, anche a seguito di un movimento parlamentare sul problema della lotta contro la fame nel mondo, si pervenne ad uno stanziamento complessivo di ben 3.629 miliardi di lire, corrispondenti allo 0,26 per cento del prodotto interno lordo. Con questi aiuti l'Italia balzò al 5° posto nella cooperazione;

il Parlamento ha approvato a larga maggioranza una comune mozione in vista

del vertice Fao del giugno 2002, in cui tra l'altro si impegnava il Governo a concentrare la cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2002-2004 anche su programmi integrati di lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione, sviluppo sostenibile; ad aumentare le risorse ordinarie per la lotta contro la fame nel mondo, portando gradualmente entro cinque anni allo 0,70 per cento del prodotto interno lordo la percentuale delle risorse da impegnare per lo sviluppo nel terzo mondo;

le risorse per la cooperazione allo sviluppo stanziate da questo Governo per gli anni 2002-2004 non ci indicano chiaramente un'inversione di tendenza, ma solo deboli accenni per una partecipazione italiana, che certo non riuscirà, ancora una volta, a rispettare la raccomandazione, datata 1970, delle Nazioni Unite che indica come soglia base per gli aiuti l'impiego dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo;

il consolidarsi dei grandi processi di internazionalizzazione della economia, gli impegni derivanti dalla partecipazione alla stessa Unione europea, ci pongono di fronte a nuove sfide e all'esigenza di superare ostacoli e lentezze che impediscono l'iniziativa del nostro Paese;

si impone, quindi, una riflessione politica approfondita, al fine di individuare orientamenti e scelte che diano sicurezza al Paese per i prossimi anni, una riflessione adeguata, che tenga conto dell'aumento della distanza tra il Nord e il Sud del mondo e della differenziazione avvenuta nel sud per Paesi e per aree regionali;

i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo sono ormai del tutto insufficienti a garantire una nostra reale presenza nelle aree geografiche dove abbiamo deciso di concentrare la nostra azione;

anche in Italia, così come sta avvenendo anche negli altri Paesi industrializzati, si è aperto un dibattito sulla revisione della normativa che regola la cooperazione allo sviluppo;

l'attuale stato di crisi operativa in cui si trova la direzione della cooperazione allo sviluppo impone provvedimenti globali e coerenti;

il nostro Paese, in prosecuzione degli impegni presi dai Governi negli anni scorsi e al G8 di Genova, ha assunto una posizione di *leadership* internazionale sulla questione del debito dei Paesi in via di sviluppo ed ha indicato la necessità di accompagnare alla cancellazione del debito una serie di misure di interventi strutturali per avviare a soluzione il dramma della povertà nel mondo;

impegna il Governo:

a portare nel triennio 2002-2004 l'aiuto dell'Italia per lo sviluppo dei Paesi più poveri all'1 per cento del prodotto interno lordo;

ad invertire la tendenza che ha prodotto la progressiva stabilizzazione del bilancio della cooperazione e, a partire dall'assestamento del bilancio 2002, a raddoppiare le somme stanziare per l'aiuto pubblico allo sviluppo dall'Italia;

a dare seguito alle proposte già formulate ed accolte in occasione del G8 di Genova, in cui l'Italia ha dichiarato di voler portare dall'attuale 0,14 per cento del prodotto interno lordo allo 0,30 per cento del prodotto interno lordo l'impegno per la cooperazione a partire dalla prossima legge finanziaria;

a portare a termine gli impegni già presi per diminuire la povertà nel mondo;

a realizzare un sistema di incentivi per promuovere i prodotti del commercio equo e i titoli finanziari etici;

a concentrare la cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2002-2004 anche su programmi integrati per lo sviluppo sostenibile, lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione;

a realizzare una maggiore collaborazione con le organizzazioni non governa-

tive, anche allo scopo di raccogliere proposte ed iniziative di chi la cooperazione la vive in prima persona;

ad attuare gli impegni internazionali e normativi per la remissione del debito ai Paesi poveri.

(1-00058) « Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Albertini, Annunziata, Battaglia, Bellillo, Bellini, Benvenuto, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bimbi, Boccia, Buffo, Camo, Carbonella, Castagnetti, Cento, Ciani, Cima, Crucianelli, De Brasi, Diana, Duilio, Fistarol, Franci, Giacco, Iannuzzi, Lettieri, Lion, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Marini, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Melandri, Micheli, Montecchi, Mosella, Motta, Mussi, Pinotti, Piscitello, Pistelli, Pistone, Rocchi, Rutelli, Ruzante, Sereni, Squeglia, Tocci, Volpini, Zanotti, Reduzzi ».

(5 marzo 2002)

La Camera,

premesso che:

la conferenza Onu di Monterrey su « Finanza e sviluppo » ha profondamente deluso le aspettative riposte, affrontando solo in minima parte i punti della « Dichiarazione del millennio », sottoscritta nel settembre del 2000 dai Capi di Stato e di Governo di 156 Paesi;

durante i due anni di lavori preparatori alla conferenza di Monterrey, il documento politico è stato progressivamente annacquato ed impoverito, con la cancellazione di tutte le proposte realmente innovative: dall'ipotesi di una tassa sulle transazioni valutarie e su una *carbon tax*, alla creazione di un'organizzazione che si occupasse di controversie in materia fiscale con il compito di combattere la competizione e l'evasione fiscale. Interi paragrafi che affrontavano il tema dei

controlli sui capitali, in particolare quelli di breve periodo e fortemente destabilizzanti, il tema dell'arbitrariato come meccanismo per affrontare il debito estero di tutti i Paesi sono stati colpevolmente evasi;

analoga fine hanno fatto tutta una serie di impegni, da parte dei Paesi donatori, ad aumentare il livello dell'aiuto pubblico allo sviluppo finalizzato al raggiungimento dei *Millennium development goals* (gli obiettivi di sviluppo e di lotta alla povertà sottoscritti all'Assemblea del millennio);

alla luce di questo fallimento acquistano ancora più importanza nella lotta alla povertà la conferenza della Fao di Roma prevista per il giugno 2002 e quella denominata Rio+10, in programma a Johannesburg dal 2 all'11 settembre 2002;

entrambe le conferenze possono porre rimedio alla logica mercantile che ha ispirato l'Organizzazione mondiale per il commercio in materia di brevettabilità della materia vivente e di accesso ad una risorsa fondamentale per l'umanità come l'acqua;

impegna il Governo:

a sostenere e proporre alle conferenze della Fao e di Rio+10;

il varo di un trattato internazionale per la condivisione del patrimonio genetico con il fine di proibire, nei Paesi in via di sviluppo che possiedono la più grande ricchezza in biodiversità, ogni brevetto su piante, microrganismi, animali e parti del corpo umano, rifiutando la concessione dei diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi organismo vivente e su qualsiasi parte di esso;

il varo di un trattato internazionale per l'accesso all'acqua come bene comune, patrimonio dell'umanità e diritto umano imprescrittibile, proibendone ogni privatizzazione e salvaguardandola dagli sprechi dell'agricoltura intensiva e delle attività industriali inquinanti;

l'aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo e la preparazione di un calendario vincolante per il raggiungimento dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo;

il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'aiuto finalizzato alla riduzione della povertà;

l'utilizzo di un approccio fondato sugli indicatori di sviluppo umano nella misurazione della sostenibilità del debito estero e la cancellazione del debito ai Paesi più poveri;

l'equa e trasparente procedura di arbitrariato sul debito;

la cooperazione internazionale in materia fiscale, anche attraverso l'adozione di una tassa minima sullo spostamento dei capitali finanziari a breve termine (speculativi), al fine di reperire risorse da destinare alla lotta alla fame, alla siccità ed alla povertà;

una maggiore partecipazione nei meccanismi decisionali economici globali e il monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi di sviluppo contenuti nella « Dichiarazione del millennio », da parte delle organizzazioni non governative e, più in generale, della cosiddetta società civile.

(1-00062) « Mantovani, Bertinotti, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

(11 aprile 2002)

La Camera,

premesso che:

si è svolta a Monterrey dal 18 al 22 marzo 2002 la conferenza Onu su « Finanza e sviluppo », per fare il punto sulle iniziative in favore dei Paesi poveri;

prima della Conferenza, il 6 marzo 2002, la Camera dei deputati aveva approvato la risoluzione 8/00009, contenente una serie di impegni per il Governo, non tutti pienamente rispettati;

la conferenza di Monterrey è stata promossa in vista del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, che si svolgerà a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, dieci anni dopo la conferenza Onu su ambiente e sviluppo di Rio, quando fu concordato l'obiettivo di portare ad almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo l'aiuto per lo sviluppo dei Paesi più poveri per ridurre significativamente la povertà almeno entro il 2015;

siamo ancora molto lontani dallo 0,7 per cento e nel documento « Monterrey consensus » (73 articoli adottati per acclamazione) non sono stati specificati obblighi vincolanti a carico dei Paesi industrializzati in merito alla quota di prodotto interno lordo da devolvere in aiuti allo sviluppo né riferimenti ad una loro precisa scadenza, né sono state concordate iniziative concrete e rilevanti sulle politiche commerciali, sulle transazioni finanziarie e sul debito dei Paesi poveri, giustificando una diffusa delusione per i risultati della conferenza di Monterrey e una diffusa preoccupazione per la preparazione del vertice di Johannesburg;

a Monterrey il Presidente della Commissione europea Prodi ha comunque annunciato che i Paesi membri della Unione europea raggiungeranno in media almeno la quota di 0,39 per cento del prodotto interno lordo in aiuti allo sviluppo entro il 2006 con un aumento annuo complessivo di circa 8 miliardi di euro;

non sono state concordate o annunciate significative riforme delle istituzioni e degli organismi finanziari mondiali, nonostante positive e precise proposte contenute nella risoluzione finale del *forum global* della società civile, approvata da oltre 700 organizzazioni non governative di 80 Paesi il 16 marzo 2002;

il Parlamento italiano ha già approvato in questa legislatura atti di indirizzo sul vertice Fao, sulla ratifica del protocollo di Kyoto, sulla remissione del debito dei Paesi poveri, sull'aumento della quota del prodotto interno lordo da destinare all'aiuto;

impegna il Governo:

a portare entro il 2006 l'aiuto dell'Italia per lo sviluppo dei Paesi più poveri all'1 per cento del prodotto interno lordo;

a raddoppiare l'attuale quota già a partire dal prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria e dal prossimo disegno di legge finanziaria 2003;

a valutare ogni intervento alla luce della sostenibilità ambientale, della riduzione delle emissioni di gas serra, della lotta alla siccità e alla desertificazione, della tutela della biodiversità, in particolare predisponendo una scheda di valutazione della quantità dei livelli di emissione di gas serra connessa ad ogni progetto pubblico o privato promosso in altri Paesi con l'assistenza e il contributo di istituzioni pubbliche italiane;

ad introdurre la deducibilità totale dei contributi versati alle organizzazioni non governative per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo per un massimo dell'1 per cento del reddito imponibile e almeno dello 0,7 per cento già a partire dal 2003;

a semplificare ed accelerare le procedure per l'istruttoria e la registrazione dei progetti di cooperazione bilaterale, valutando l'impatto reale e concreto sulle condizioni di vita dei poveri;

a realizzare un sistema di incentivi per promuovere il consumo equo e solidale, i marchi sociali, i titoli finanziari etici;

a concentrare le risorse delle cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2003-2005 sui programmi integrati per lo sviluppo sostenibile, lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione;

a sostenere le iniziative per la remissione del debito estero dei Paesi più poveri, contro le attività speculative, per l'abolizione dei paradisi fiscali e per l'eliminazione dei dazi sui prodotti dei Paesi poveri;

a preparare la presenza italiana al vertice di Roma sulla lotta alla fame e al vertice di Johannesburg valorizzando le iniziative già promosse per programmi integrati di sviluppo sostenibile, come la campagna « Prima della pioggia », avviata con l'Unione delle province italiane, il progetto *Keita* in Niger e altre iniziative analoghe;

a promuovere iniziative, affinché a Johannesburg si concentri la discussione e la scelta sul nesso povertà-ambiente; si fissino impegni concreti per la riduzione dell'effetto serra prevedendo sanzioni per chi violi le norme; si proceda sulla riforma della gestione delle politiche per lo sviluppo sostenibile eliminando decisioni contraddittorie (come quelle relative a grandi dighe) e rafforzando il coordinamento delle politiche globali (cambiamenti climatici, desertificazione, biodiversità); si proponga l'adozione di uno strumento di azione come l'Agenda XXI rurale per l'appoggio diretto alle comunità locali dei Paesi poveri, in particolare nelle aree aride e secche; si garantisca il diritto all'acqua come bene comune di tutte le specie viventi; si promuova una effettiva riforma degli istituti finanziari mondiali.

(1-00063) « Violante, Calzolaio, Innocenti, Montecchi, Agostini, Bogi, Ruzzante, Nicola Rossi, Magnolfi, Crucianelli, Ranieri, Spini, Mussi, Folena, Sereni, Cabras, Fumagalli, Melandri, Vigni ».

(11 aprile 2002)

La Camera,

premesso che:

la lotta alla povertà globale è uno degli obiettivi prioritari che la comunità dei Paesi economicamente più progrediti deve perseguire sin dall'immediato presente per instaurare una società prospera e pacifica senza confini nazionali, fondata sul più profondo rispetto della dignità umana, scongiurando la minaccia della

sofferenza e della fame in ogni parte del globo, insieme ai pericoli della guerra e del terrorismo;

l'Italia, quale membro del G8, dell'Unione europea e dell'Ocse, ispira le proprie attività di cooperazione al perseguimento degli obiettivi di sviluppo consolidati nel documento Ocse del 1996, finalizzati principalmente alla lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo (Pvs);

in occasione della firma del protocollo di intesa per la cooperazione nel settore agricolo ed agro-industriale tra la Fao e il Governo italiano, il 29 gennaio 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim* ha dichiarato che al prossimo G8, che si terrà in Canada, chiederà di portare all'1 per cento la quota del prodotto interno lordo da destinare agli aiuti allo sviluppo;

il Governo italiano, coerentemente con le decisioni dei Consigli europei di Goteborg e di Laeken, ha dichiarato di perseguire l'obiettivo di portare l'aiuto per lo sviluppo dei Paesi più poveri allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo; promuove, inoltre, alcune tra le formule più innovative di finanziamento allo sviluppo, fra cui rientrano le iniziative di partenariato pubblico-privato, come il Fondo globale per la lotta contro l'Aids, la malaria e la tubercolosi, o l'iniziativa *New partnership for african development*, nell'ambito della quale l'Italia è in prima linea;

nell'obiettivo di pervenire ad una gestione sostenibile e partecipativa del patrimonio di risorse economiche ed ambientali comune all'intera umanità, è auspicabile la creazione di organismi internazionali quali un Consiglio per la sicurezza economica e sociale, nonché un'organizzazione mondiale per la tutela dell'ambiente, anche secondo quanto suggerito dal Presidente Chirac nella recente conferenza Onu « Finanza e sviluppo », svoltasi a Monterrey dal 18 al 22 marzo 2002;

nella conferenza di Monterrey, i Governi, le organizzazioni non governative, le istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale), l'Organizzazione mondiale del commercio e le principali agenzie Onu si sono confrontati sui temi più controversi nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo;

la conferenza di Monterrey è stata promossa in vista del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, che si svolgerà a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002 con lo scopo di riesaminare i risultati a dieci anni dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992; il vertice mondiale di Johannesburg sarà infatti l'occasione per incoraggiare il raggiungimento degli obiettivi fissati a Rio de Janeiro, quando fu concordato l'obiettivo di portare ad almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo l'aiuto per lo sviluppo dei Paesi più poveri, allo scopo di ridurre significativamente la povertà almeno entro il 2015;

nel documento *Monterrey consensus*, adottato per acclamazione al termine della conferenza, non sono stati specificati obblighi vincolanti a carico dei Paesi industrializzati in merito alla quota di prodotto interno lordo da devolvere in aiuti allo sviluppo, né riferimenti ad una loro precisa scadenza;

a Monterrey il Presidente della Commissione europea Prodi ha annunciato che i Paesi membri dell'Unione europea raggiungeranno in media almeno la quota di 0,39 per cento del prodotto interno lordo in aiuti allo sviluppo entro il 2006, con un aumento annuo complessivo di circa 8 miliardi di euro;

il Parlamento italiano ha manifestato la propria attenzione per i temi indicati, approvando in questa legislatura atti di indirizzo sul prossimo vertice Fao, che si svolgerà nel giugno del 2002, sulla remissione del debito dei Paesi poveri e sull'aumento dalla quota del prodotto interno lordo da destinare agli aiuti allo sviluppo;

la III Commissione (affari esteri e comunitari) ha già adottato un atto di indirizzo, che in questa sede occorre recuperare, promuovendo una deliberazione dell'intera Camera;

impegna il Governo:

ad operare un significativo aumento dei fondi per la cooperazione, con l'impegno a perseguire l'obiettivo, già annunciato, dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo, con progressivi aumenti degli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo;

a valutare ogni intervento alla luce della sostenibilità ambientale, della riduzione delle emissioni di gas serra, della lotta alla siccità e alla desertificazione, della tutela della biodiversità, anche destinando a tal fine le risorse della cooperazione italiana allo sviluppo per il biennio 2002-2004;

a valutare l'utilizzo dei diritti speciali di prelievo e di fonti innovative ed aggiuntive di finanziamento a favore dei paesi in via di sviluppo;

a monitorare l'impatto dei flussi finanziari pubblici, sia bilaterali che multilaterali, sugli obiettivi unanimemente accettati, i *Millennium development goals*;

a considerare il possibile impatto sui processi di sviluppo di iniziative per il commercio equo e solidale e i marchi sociali;

a procedere nel completamento delle iniziative intraprese per la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati e per favorire la sostenibilità dei futuri impegni finanziari di tali Paesi; a promuovere le iniziative contro le attività speculative, per l'abolizione dei paradisi fiscali e per rendere coerente il commercio internazionale con gli aiuti allo sviluppo;

a sostenere il « Piano di azione per l'Africa » deciso dal G8 di Genova e che verrà approvato dal vertice di Kananaskis in Canada;

a procedere con urgenza all'elaborazione di un progetto di riforma della disciplina normativa in materia di cooperazione allo sviluppo;

a realizzare una maggiore collaborazione con le organizzazioni non governative e un efficace supporto alla relativa azione;

a portare a termine gli impegni già presi per diminuire la povertà nel mondo e semplificare ed accelerare le procedure per l'istruttoria e la registrazione dei progetti di cooperazione bilaterale, valutando l'impatto reale e concreto sulle condizioni di vita dei poveri;

a delineare anche in sede europea impegni concreti per l'assistenza allo sviluppo;

a preparare la presenza italiana al vertice di Johannesburg valorizzando le iniziative già promosse per programmi integrati di sviluppo sostenibile e operando affinché a Johannesburg la discussione si concentri sul nesso povertà-ambiente; a tal fine è necessario che siano ribaditi e concretamente attuati gli impegni per la riduzione dell'effetto serra; che si esprima sostegno alla riforma della gestione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, rafforzando il coordinamento delle politiche globali (cambiamenti climatici, desertificazione, biodiversità); che si sottolinei la priorità da riservare, nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda XXI, al settore rurale e all'appoggio diretto alle comunità locali dei Paesi poveri, in particolare nelle aree aride e secche; che si garantisca il diritto all'acqua come bene comune di tutte le specie viventi e che si promuova un'effettiva riforma degli istituti finanziari mondiali;

a dare seguito alle proposte già formulate ed accolte in occasione del G8 di Genova, in cui l'Italia ha dichiarato di voler portare l'impegno per la cooperazione dall'attuale 0,14 per cento del prodotto interno lordo allo 0,33 per cento nel 2006, come da impegni presi nell'ambito del Consiglio europeo di Barcellona;

a promuovere nuove forme di mobilitazione delle risorse per incrementare i flussi di aiuto, fra cui in particolare la proposta di introdurre una *de-tax* per la devoluzione di risorse finanziarie a favore di iniziative etiche di sostegno a progetti e programmi di sviluppo;

a dare seguito all'iniziativa intrapresa dalla conferenza internazionale sull'*e-governement*, svoltasi a Palermo dal 10 all'11 aprile scorso e organizzata dal Governo italiano in collaborazione con le Nazioni Unite, per promuovere l'uso della tecnologia informatica al fine di migliorare l'efficienza e la trasparenza dell'amministrazione nei Paesi in via di sviluppo, favorendone contestualmente il rafforzamento dei modelli partecipativi e democratici.

(1-00067) « Landi di Chiavenna, Micheli-
ni, Naro, Rizzi, Ronchi,
Franz, Rivolta, Paoletti Tan-
gheroni, Parolo, Angela Na-
poli, Baldi ».

(24 aprile 2002)

La Camera,

premesso che:

secondo le valutazioni di diverse agenzie internazionali:

a) 1,2 miliardi di persone, tre quarti delle quali si trovano in zone rurali, vivono con meno di un dollaro Usa al giorno;

b) 815 milioni di persone soffrono di denutrizione cronica;

c) oltre l'80 per cento dei consumi a livello mondiale è appannaggio del 20 per cento della popolazione;

d) si prevede che la popolazione globale aumenterà di circa 2,5 miliardi tra il 1990 e il 2020 e quasi il 90 per cento di tale aumento avrà luogo nei Paesi in via di sviluppo;

e) il 60 per cento delle persone più povere vive in zone ecologicamente

fragili e l'agricoltura è la principale consumatrice d'acqua, con il 72 per cento dell'uso totale a livello mondiale;

f) si stima che la domanda mondiale d'acqua sia aumentata di sette volte dal 1990 al 1995, ad un ritmo superiore al doppio di quello della crescita della popolazione e che 1,1 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile sicura;

lo sfruttamento indiscriminato delle risorse, a cominciare dall'acqua, rappresenta una minaccia gravissima per il pianeta e per la sua stessa sopravvivenza e l'allevamento intensivo è un'attività che richiede un maggior consumo d'acqua in confronto ad altre attività per le produzioni alimentari; infatti per produrre la stessa quantità di cibo, l'allevamento intensivo consuma 70 volte più acqua della coltivazione;

un'uguale estensione del territorio produce oltre 10 volte più proteine se coltivata a cereali e leguminose per il consumo umano diretto, anziché essere destinata a pascolo o a coltivazioni per le produzioni di mangimi;

con la trasformazione di nuovi territori a pascolo e l'estendersi delle monoculture in molti Paesi del sud del mondo si perde la ricchezza di biodiversità ivi contenuta e si espone il terreno ai rischi della desertificazione;

il vertice mondiale sull'alimentazione del 1996 aveva fissato quattro priorità d'azione: sicurezza alimentare, commercio agricolo internazionale, gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppo rurale ed ha fissato per il 2015 l'obiettivo di ridurre del 50 per cento il numero delle persone sottoalimentate;

l'agenda 21 adottata a Rio colloca la lotta alla povertà e alla fame, l'equa distribuzione del reddito e dello sviluppo delle risorse umane tra le grandi sfide da affrontare per assicurare uno sviluppo sostenibile, auspica un nuovo protagonismo delle comunità locali e individua le azioni da intraprendere nel XXI secolo,

invitando i Governi e le amministrazioni locali a redigere un proprio documento per farsi promotori di piani di azioni specifici orientati ad obiettivi di sostenibilità da perseguire per tutti i popoli del mondo;

in vista del prossimo vertice Fao di Roma, è stata approvata dal Parlamento una mozione che impegna il Governo italiano a portare entro cinque anni allo 0,70 per cento del prodotto interno lordo la percentuale delle risorse italiane da impegnare per lo sviluppo del terzo mondo;

il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim* ha dichiarato che al prossimo G8 chiederà di portare l'aiuto ai Paesi più poveri dallo 0,7 all'1 per cento del prodotto interno lordo;

il nostro Paese ha indicato la necessità di accompagnare alla cancellazione del debito una serie di interventi strutturali per avviare a soluzione il dramma della povertà nel mondo;

impegna il Governo:

a migliorare la qualità e l'efficacia dell'aiuto finalizzato alla riduzione della povertà;

a portare nel triennio 2002-2004 l'aiuto dell'Italia per lo sviluppo dei Paesi più poveri all'1 per cento del prodotto interno lordo;

a procedere nel completamento delle iniziative intraprese per la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati e per favorire la sostenibilità dei futuri impegni finanziari di tali Paesi;

a lavorare per giungere al varo di un trattato internazionale per l'accesso all'acqua come bene comune, patrimonio dell'umanità e diritto umano imprescrittibile, che garantisca il diritto all'acqua come bene comune di tutte le specie viventi, proibendone ogni privatizzazione e salva-

guardandola dagli sprechi dell'agricoltura intensiva e delle attività industriali inquinanti;

a considerare il possibile impatto sui processi di sviluppo di meccanismi tesi a promuovere il commercio equo;

a promuovere una sempre maggiore collaborazione con le organizzazioni non governative;

a ratificare il trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione votato e approvato dalla conferenza biennale della Fao il 3 novembre 2001 e firmato da quasi tutti i Paesi partecipanti;

a proporre ed a sostenere alla conferenza della Fao del prossimo 7 giugno 2002:

1) le scelte legislative in materia di organismi geneticamente modificati che tengano conto del principio di precauzione, riconosciuto a livello internazionale;

2) l'avvio di progetti che riducano la superficie territoriale destinata alla produzione per l'esportazione di reali e soia, nonché quella destinata al pascolo, operando per il mantenimento di modelli alimentari locali e della biodiversità della produzione vegetale;

3) la riaffermazione del principio presente nella convenzione sulla diversità biologica ratificata dall'Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ove si ribadisce che gli Stati « hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche »;

4) la riconsiderazione dei diritti degli agricoltori e nella valorizzazione del loro ruolo a tutela della biodiversità;

5) assicurare il rispetto degli *standards* fissati dall'Unione europea in materia di zootecnia e sui livelli di inquinamento;

6) la costituzione di una apposita commissione formata da esponenti delle organizzazioni non governative con il compito di elaborare proposte e piani

concreti per raggiungere gli obiettivi di riduzione a livello mondiale delle persone sottoalimentate.

(1-00078) (*Testo così modificato nel corso della seduta*) « Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Buemi, Intini, Detomas, Albertini, Pappaterra, Verneti ».

(10 giugno 2002)

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

premesso che:

sono state presentate varie positive mozioni concernenti il contributo dell'Italia allo sviluppo dei paesi più poveri;

si sono svolti a Roma il vertice della FAO e i paralleli incontri delle ONG e dei parlamentari contro la fame nel mondo;

si è concordato in sede EU un potenziamento della cooperazione allo sviluppo sostenibile e dell'aiuto ai paesi poveri;

si svolgerà a Johannesburg il vertice ONU sullo sviluppo sostenibile;

impegna il Governo a:

promuovere sul piano internazionale il raggiungimento dell'obiettivo e destinare il prima possibile l'1 per cento del PIL ai paesi in via di sviluppo come dichiarato dal Presidente del Consiglio in varie occasioni internazionali, da ultimo all'apertura del Vertice della FAO;

confermare l'impegno a destinare ai paesi in via di sviluppo lo 0,7 del PIL, definendo una programmazione dei tempi per il raggiungimento dell'impegno;

aumentare nettamente nel DPEF e nella finanziaria per il 2003 la percentuale

di PIL destinata a paesi in via di sviluppo rispetto alla percentuale del 2001 e del 2002;

promuovere interventi alla luce della sostenibilità ambientale, della riduzione delle emissioni gas serra, della lotta alla siccità ed alla desertificazione, della tutela della biodiversità, anche destinando a tali fini risorse della cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2003-2005;

valutare l'utilizzo di fonti innovative di finanziamento a favore dei paesi in via di sviluppo;

monitorare l'impatto dei flussi finanziari pubblici, sia bilaterali che multilaterali, sugli obiettivi unanimemente accettati, i *Millenium Development Goals*;

introdurre la deducibilità totale dei contributi versati alle organizzazioni non governative per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo per un massimo dell'1 per cento del reddito imponibile e almeno dello 0,7 per cento già a partire dal 2003;

semplificare ed accelerare le procedure per l'istruttoria e la registrazione dei progetti di cooperazione bilaterale, valutando l'impatto reale e concreto sulle condizioni di vita dei poveri;

promuovere un sistema di incentivi per il commercio equo e solidale, i marchi sociali, i titoli finanziari etici;

procedere nel completamento delle iniziative intraprese per la cancellazione del debito estero dei paesi più poveri e maggiormente indebitati e per favorire la sostenibilità dei futuri impegni finanziari di tali paesi; a promuovere le iniziative contro le attività speculative e per l'abolizione dei paradisi fiscali;

sostenere il Piano d'Azione per l'Africa, in particolare sui programmi integrati per lo sviluppo sostenibile, lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione;

realizzare una maggiore collaborazione con le organizzazioni non governative e un efficace supporto alla relativa azione;

portare a termine gli impegni già presi per diminuire la povertà nel mondo, anche migliorando l'efficacia dell'aiuto e valutando l'impatto reale e concreto dei progetti di cooperazione bilaterale sulle condizioni di vita dei beneficiari;

delineare anche in sede europea impegni concreti per l'assistenza allo sviluppo;

preparare la presenza italiana al Vertice di Johannesburg valorizzando le iniziative già promosse per programmi integrati di sviluppo sostenibile e operando affinché a Johannesburg la discussione si concentri sul nesso povertà-ambiente; si esprima sostegno alla riforma della gestione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, rafforzando il coordinamento delle politiche globali (cambiamenti climatici, desertificazione, biodiversità); si sottolinei la priorità da riservare, nell'ambito dell'agenda XXI, al settore rurale e all'appoggio diretto alle comunità locali dei Paesi poveri, in particolare nelle aree aride e secche;

dare seguito alle iniziative assunte per promuovere l'*egovernment* per lo sviluppo;

proporre alla conferenza di Johannesburg iniziative per concordare:

a) il varo di un trattato internazionale per la condivisione del patrimonio genetico;

b) il varo di un trattato internazionale per l'accesso all'acqua come bene comune;

c) l'equa e trasparente procedura di arbitrato sul debito;

d) la proposta che il degrado del suolo diventi una « *focal area* » del GEF

(*Global Environment Facility*) e che il GEF diventi un meccanismo finanziario della Convenzione per la lotta alla desertificazione;

presentare a Johannesburg, come *side event* e come esposizione, il programma « Prima della pioggia » predisposto dal Governo italiano e dall'UPI;

favorire la più rapida entrata in vigore ed attuazione del Trattato sulle risorse genetiche vegetali approvato in sede FAO.

6-00021 « Violante, Castagnetti, Boato, Cima, Realacci, Calzolaio, Buemi, Maura Cossutta ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 10 MAGGIO 2002, N. 92, RECANTE DIFFERIMENTO DELLA
DISCIPLINA RELATIVA ALLE ACQUE DI BALNEAZIONE (2736)**

(A.C. 2736 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2736 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « La disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « Il termine per l'applicazione della disciplina » e la parola: « differita » è sostituita dalla seguente: « differito ».

(A.C. 2736 – Sezione 3)

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. In considerazione del fatto che perdura il fenomeno di eutrofizzazione delle acque e che permangono situazioni di zone del territorio nazionale prive dei necessari sistemi di depurazione urbana, compresa la città di Milano, la disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2002.

2. Perdurando l'inadempimento degli obblighi comunitari in materia di depura-

zione, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 aprile 2002 in materia di inadempimento della direttiva 91/271/CEE, i programmi di interventi urgenti a stralcio sono predisposti ed attuati, per l'ambito territoriale di Milano, dal prefetto di Milano.

1. 1. Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: volta a disciplinare la materia delle acque di balneazione.

1. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

1. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.5
DEL GOVERNO

All'emendamento 1.5, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere le seguenti:* da adottare entro il 30 ottobre 2002,

0. 1. 5. 1. Vigni, Vianello, Innocenti.

All'emendamento 1.5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché della disciplina prevista dal citato articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0. 1. 5. 2. Vigni, Vianello, Innocenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I programmi di intervento urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.

1. 5. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il Ministro della salute, nell'ambito della relazione sullo stato delle acque di balneazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, oltre ad illustrare al Parlamento lo stato di attuazione ed i risultati dei piani di sorveglianza regionale di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 1993, riferisce dettagliatamente:

a) sui risultati di ogni altra azione posta in essere dalle regioni medesime, dagli enti locali e da privati, per riportare nei limiti previsti dalla vigente normativa il parametro « ossigeno disciolto »;

b) sulle cause che determinano costantemente il superamento del parametro « ossigeno disciolto » in alcune regioni italiane.

1-ter. Il termine per la presentazione della relazione sullo stato delle acque di balneazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è anticipato al 31 gennaio di ogni anno.

1. 4. Realacci, Vigni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, in materia di qualità delle acque di balneazione). — 1. Gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8

giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 7. — 1. Limitatamente ai parametri “coliformi totali”, “coliformi fecali” e “streptococchi fecali” e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque può essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo dell’articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all’allegato 1, e almeno la metà della quota rimanente (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

2. Il giudizio di idoneità alla balneazione all’inizio della stagione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l’inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

3. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, sono considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili sono integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

4. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procede all’esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione deve essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole.

ART. 8. — 1. Quando, nel corso della stagione balneare precedente, i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 millilitri

nell’80 per cento o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

2. I controlli sono ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell’inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione è subordinato all’esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel “periodo di campionamento” con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ».

1. 02. Cordoni, Carli, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Limitatamente ai parametri “coliformi totali”, “coliformi fecali” e “streptococchi fecali” e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque può essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo dell’articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all’allegato 1, e almeno la metà della quota rimanente (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

2. Il giudizio di idoneità alla balneazione all’inizio della stagione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l’inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

3. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, sono considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non in-

feriore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili sono integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

4. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procede all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione deve essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole ».

1. 03. Cordoni, Carli, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

1. 04. Cordoni, Carli, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, le parole: « a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « ai due terzi di quelli ».

1. 05. Carli, Cordoni, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Quando, nel corso della stagione balneare precedente, i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 millilitri nell'80 per cento o più dei campioni,

ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

2. I controlli sono ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione è subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel "periodo di campionamento" con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ».

1. 06. Carli, Cordoni, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

1. 01. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2736 – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. In considerazione del fatto che perdura il fenomeno di eutrofizzazione delle acque e che permangono situazioni di zone del territorio nazionale prive dei necessari sistemi di depurazione urbana, compresa la città di Milano, la disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2002.

2. Perdurando l'inadempimento degli obblighi comunitari in materia di depurazione, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 aprile 2002 in materia di inadempimento della direttiva 91/271/CEE, i programmi di interventi urgenti a stralcio sono predisposti ed attuati, per l'ambito territoriale di Milano, dal prefetto di Milano.

1. 1. Valpiana, Vendola.

(Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2)

All'emendamento 1.5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché della disciplina prevista dal citato articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0. 1. 5. 2. Vigni, Vianello, Innocenti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, in materia di qualità delle acque di balneazione). — 1. Gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 7. — 1. Limitatamente ai parametri "coliformi totali", "coliformi fecali" e "streptococchi fecali" e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque può essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo dell'articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all'allegato 1, e almeno la metà della quota rimanente (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

2. Il giudizio di idoneità alla balneazione all'inizio della stagione è subordi-

nato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l'inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

3. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, sono considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili sono integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

4. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procede all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione deve essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole.

ART. 8. — 1. Quando, nel corso della stagione balneare precedente, i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 millilitri nell'80 per cento o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

2. I controlli sono ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione è subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel "periodo di campionamento" con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ».

1. 02. Cordoni, Carli, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Limitatamente ai parametri "coliformi totali", "coliformi fecali" e

“streptococchi fecali” e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque può essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo dell’articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all’allegato 1, e almeno la metà della quota rimanente (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

2. Il giudizio di idoneità alla balneazione all’inizio della stagione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l’inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

3. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, sono considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili sono integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

4. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procede all’esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione deve essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole ».

1. 03. Cordonì, Carli, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All’articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

1. 04. Cordonì, Carli, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, le parole: « a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « ai due terzi di quelli ».

1. 05. Carli, Cordonì, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Quando, nel corso della stagione balneare precedente, i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 millilitri nell’80 per cento o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

2. I controlli sono ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell’inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione è subordinato all’esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel “periodo di campionamento” con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ».

1. 06. Carli, Cordonì, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

1. **01.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2736 – Sezione 5)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 2736 – Sezione 6)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.1 Valpiana, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2736 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

i vari provvedimenti d'urgenza succedutisi per prorogare l'articolo 1 del

decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, confermano la facoltà delle regioni di individuare limiti più permissivi nelle analisi delle acque, nonché di procedere a programmi di sorveglianza su alcuni tratti costieri interessati alla balneazione;

i presidi multizonali delle ASL, designati dalle regioni alla verifica dei programmi, stanno standardizzando i controlli, procedendo a prelievi ed analisi solo e sempre nelle stesse località turistiche, per lo più con modalità non sempre regolamentari a causa di proprie carenze tecniche e di personale; i presidi stessi spesso non coinvolgono pienamente gli enti locali, tanto nella fase procedurale che in quella correttiva;

gli esiti, come è noto, vengono trasmessi non solo alla regione, ma anche al Ministero della salute, che provvede poi a pubblicarli, con pericolo di danno ingiusto per le località turistiche interessate, ove siano mancati contraddittori, riscontri e reciproche informazioni,

impegna il Governo

affinché, alla data di scadenza di questa ulteriore proroga ovvero in caso di presentazione di un decreto-legge di analogo contenuto, provveda a rendere obbligatorio, da parte delle regioni, l'inserimento degli enti locali nei programmi di sorveglianza, onde consentire una più equilibrata ed estesa modalità di controllo e facilitare, con completa cognizione, le azioni di prevenzione e correzione delle cause di inquinamento.

9/2736/1. Spina Diana, Perrotta.

La Camera,

premesso che:

il Ministro della salute illustra al Parlamento ogni anno la relazione sullo

stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185;

da circa diciannove anni, sulla base di tale relazione, il Parlamento concede alle regioni la deroga ai limiti previsti per il parametro «ossigeno disciolto nelle acque» al fine del giudizio di idoneità alla balneazione;

tale relazione presenta lo stato di attuazione e i risultati dei piani di sorveglianza regionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 1993;

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, stabilisce che non è più possibile rivedere il giudizio di idoneità alla balneazione durante la stagione balneare in corso,

impegna il Governo:

affinché la relazione sullo stato delle acque di balneazione sia presentata al Parlamento dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni;

affinché la relazione evidenzi anche le cause che determinano, in alcune regioni italiane, il superamento del parametro «ossigeno disciolto nelle acque» e i risultati delle azioni predisposte dalle regioni, dagli enti locali e da privati per ricondurre nei limiti previsti dalla vigente normativa il suddetto parametro;

affinché il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sullo stato delle acque di balneazione sia il 31 gennaio di ogni anno.

9/2736/2. Realacci, Vianello.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Promozione di una campagna di informazione per le donne immigrate sui danni causati dalle mutilazioni sessuali)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per le pari opportunità e della salute, per sapere – premesso che:

il Parlamento europeo, vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e sentito il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, ha approvato, il 13 marzo 2002, la risoluzione sulle « Donne e il fondamentalismo »;

il documento ha sottolineato che, nel corso della storia fino ai nostri giorni, le donne sono state e sono una delle principali vittime dei fondamentalismi religiosi, denunciando, tra le altre violazioni, punizioni e attentati contro l'integrità fisica e la vita delle donne, soprattutto il ricorso a pratiche culturali e tradizionali, quali le mutilazioni genitali, come la clitoridectomia e l'infibulazione;

nell'Unione europea nessun sistema politico e nessun movimento religioso può essere al di sopra del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà democratiche e non sarà mai ammessa alcuna violazione dei diritti umani;

i diritti della donna, sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali, non possono essere limitati né trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni;

il Parlamento europeo denuncia il ricorso alle pratiche di mutilazioni genitali all'interno dell'Unione europea, dove in diversi Stati esiste un vuoto giuridico, pertanto invita gli Stati membri ad adottare una legislazione contro qualsiasi atto che ponga in pericolo l'integrità psicofisica e la salute della donna e, poiché la legge non può essere soltanto punitiva e agire a posteriori quando le mutilazioni sono avvenute, è necessario che gli Stati membri prevedano concrete misure preventive;

in Italia le mutilazioni genitali femminili sono comprese nella fattispecie delle lesioni personali disciplinate dagli articoli 582-583 del codice penale; si ha notizia di due sole sentenze pronunciate entrambe dal tribunale di Milano; nella prima sentenza, all'imputato, padre egiziano di una bambina di dieci anni e di un bambino di cinque, è stata applicata, per lesioni personali gravissime, la pena di due anni di reclusione; la mutilazione, avvenuta in Egitto, era stata voluta dal padre egiziano, denunciato al rientro dal suo Paese dalla madre italiana; nel secondo caso, a presentare un esposto alla procura di Milano sono stati entrambi i genitori, di religione islamica, nei confronti del responsabile di un centro islamico e di due medici, uno algerino e uno etiope, i quali avevano effettuato nel 1998 un intervento di infibulazione ad una bambina di soli sei mesi;

le bambine vengono mutilate prevalentemente durante i soggiorni nei Paesi di origine; i casi nel nostro Paese vengono eseguiti all'interno degli appartenenti delle comunità coinvolte, dove la pratica, che si configura come un vero e proprio dovere, riscuote un alto grado di consenso e accettazione;

in ogni caso, le persone che eseguono le mutilazioni genitali femminili sono in genere figure tradizionali dei Paesi di origine, ostetriche o mammane, prevalentemente donne anziane; gli interventi vengono effettuati in ambienti igienicamente non idonei, utilizzando spesso strumenti non sterili e rudimentali, come coltelli o lamette; non sono generalmente utilizzati né anestetici né antisettici e per fermare l'emorragia vengono applicate sulle ferite alcune sostanze della medicina tradizionale; non risulta che vi siano implicati medici o strutture sanitarie italiane, benché si sospetti dell'esistenza in Italia di cliniche private, dove opererebbero medici dei Paesi di origine;

spesso vengono usati gli stessi strumenti per più bambine: questa pratica può quindi favorire il contagio dell'Hiv, dell'epatite e del tetano;

le operazioni comportano spesso conseguenze fisiche rilevanti: ci si può chiedere come non vi siano state a tutt'oggi denunce o segnalazioni da parte di medici, pediatri, operatori scolastici e dei servizi, in questo momento piuttosto solerti nel denunciare sospetti maltrattamenti o abusi sessuali a carico dei minori; la non conoscenza della questione unita ad una sorta di accettazione passiva di un « costume » straniero e l'inesistenza di una figura autonoma di reato non esplicitamente previsto nella legislazione italiana può d'altra parte avere un'influenza nell'assenza di segnalazioni e il non avere un appiglio sicuro nella legislazione italiana può essere anche il motivo delle mancate denunce da parte di quei genitori che cominciano ad avere dubbi e a rifiutare le mutilazioni per le proprie figlie;

in data 8 settembre 1999, con decreto del Ministro per le pari opportunità, fu istituita una commissione per la definizione delle linee essenziali del progetto nazionale contro le mutilazioni genitali femminili; la commissione è stata soppressa dall'attuale Governo —:

se il Governo non ritenga necessario, in ottemperanza anche alle decisioni del

Parlamento europeo, promuovere una campagna di informazione e prevenzione per le donne immigrate sui danni causati dalle mutilazioni sessuali femminili ed istituire una nuova commissione, che, in base al lavoro svolto dalla precedente e insieme alle altre amministrazioni dello Stato competenti, elabori un progetto di intervento per contrastare le pratiche di mutilazioni genitali femminili, prevedendo dei programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione rivolti agli operatori sanitari, assistenti sociali e insegnanti che lavorano con persone provenienti da Paesi dove si praticano tali mutilazioni, e per mettere a punto un sistema per identificare le comunità e i soggetti a rischio, soprattutto per attivare i necessari interventi di assistenza e tutela delle vittime.

(2-00319) « Cima, Boato, Zanella ».

(6 maggio 2002)

(Sezione 2 – Gas lacrimogeni in dotazione delle forze di polizia)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della salute, per sapere – premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1991, i gas lacrimogeni Cs sono stati ammessi tra le dotazioni *standard* delle forze di polizia, classificandone l'effetto neutralizzante come « reversibile »;

la condizione di reversibilità - decisiva ai fini della loro utilizzazione - è messa ora in discussione da molti esperti e dalle conseguenze lamentate da parte di soggetti esposti a tale gas, di cui si è fatto largo uso, in particolare nella città di Genova, durante le manifestazioni svoltesi in occasione del G8;

ricercatori qualificati sostengono che il Cs a contatto con la pelle sviluppi acido cianidrico, sostanza messa al bando da

una convenzione internazionale sull'uso delle armi chimiche, firmata a Parigi nel 1993 anche dall'Italia;

da parte di autorità sanitarie sono paventati rischi di «feto-tossicità» e di sviluppo di attività cancerogene tra le persone venute a contatto con il Cs, che, per l'uso che normalmente ne viene fatto stante la situazione operativa in cui viene adoperato, colpisce sia i manifestanti, sia gli stessi operatori delle forze dell'ordine, sia i cittadini residenti o in transito nei luoghi oggetto degli interventi repressivi —:

se i Ministri interpellati, nelle loro rispettive competenze, ritengano fondate le affermazioni circa lo sviluppo di sostanze tossiche derivanti dal Cs e la non reversibilità degli effetti patologici ad esse imputabili;

se, e in base a quali dati, siano in grado di confutarle e se, considerata l'adesione dell'Italia alla convenzione per il bando delle armi chimiche, firmata a Parigi nel 1993, non si ritenga necessario sostituire i gas lacrimogeni Cs con altre sostanze, i cui effetti non siano dannosi per i cittadini e per le forze dell'ordine.

(2-00336) « Minniti, Leoni, Franci, Adduce, Pisa, Buffo, Rossiello, Nigra, Ruzzante, Marone, Stramaccioni, Giulietti, Rotundo, Martella, Borrelli, Lumia, Dameri, Preda, Luongo, Calzolaio, Sandi, Pinotti, Amici, Bellini, Angioni, Rava, Fumagalli, Lucidi, Sedioli, Maran, Grandi, Oliverio, Cialente ».

(27 maggio 2002)

(Sezione 3 – Interventi per evitare lo spopolarsi dei piccoli comuni)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, per sapere – premesso che:

nel nostro Paese vi sono circa 6.000 comuni che hanno meno di 5 mila abitanti

e che rappresentano un elemento vitale nel nostro sistema economico, culturale e civile;

negli ultimi decenni si è però verificato uno «spopolamento» di questi comuni e il conseguente trasferimento degli abitanti verso i centri maggiori, creando spesso situazioni di squilibrio non solo da un punto di vista demografico, ma anche ambientale;

non va dimenticato, a questo proposito, il ruolo fondamentale che assolvono queste comunità nella gestione del territorio, con particolare riferimento alle attività agricole e di manutenzione;

questo spopolamento è spesso dovuto non solo alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma anche ad una mancanza di servizi sociali e sanitari, che vengono sempre più accorpati e che rendono, di conseguenza, difficile alle popolazioni interessate lo svolgimento di una vita normale;

in tutta Europa questa situazione si sta affrontando con politiche mirate, che, agevolando la vita di coloro che scelgono di restare o trasferirsi nei piccoli centri, tendono ad una ridistribuzione territoriale delle popolazioni;

nel nostro Paese, viceversa, sembra che si punti più ad una razionalizzazione dei servizi, con un'ottica miope e di breve periodo, piuttosto che a facilitare la vita e l'esistenza di questi piccoli ma fondamentali comuni, che non chiedono certo un aiuto di carattere assistenziale, ma la possibilità, visti gli svantaggi oggettivi in cui vivono, di poter trovare un proprio autonomo sviluppo —:

se non si ritenga opportuno adottare iniziative affinché siano previsti:

a) immediatamente un abbassamento dei tassi di interesse della Cassa depositi e prestiti in materia di investimenti, per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, destinati al recupero dei centri storici e agli arredi urbani;

b) il ripristino, per gli stessi comuni, del mutuo in conto capitale per interventi destinati al sistema idrico, fognario e per l'acquisto degli automezzi in dotazione degli stessi ed adibiti ad uso sociale;

c) l'eliminazione, per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, della tesoreria unica;

d) un aumento e non una riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in oggetto e il mantenimento sistematico delle trimestralità.

(2-00340) « Di Gioia, Boato, Intini, Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti ».

(28 maggio 2002)

(Sezione 4 – Provvedimenti di attuazione della disciplina delle associazioni di promozione sociale)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

la legge 7 dicembre 2000, n. 383, « Disciplina delle associazioni di promozione sociale » riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali;

l'articolo 11 della legge prevede la costituzione dell'osservatorio nazionale dell'associazionismo, al quale, tra le altre, sono assegnate funzioni di « sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati » e « l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni [...] per far fronte a

particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate »;

l'articolo 13, inoltre, prevede l'istituzione di un fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti delle associazioni richiamati all'articolo 11;

l'osservatorio nazionale dell'associazionismo è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, ma dall'insediamento dell'attuale Governo non è più stato convocato;

il mancato funzionamento dell'osservatorio nazionale ha impedito nei fatti la concreta applicazione della legge, con riferimento all'approvazione dei progetti delle associazioni e al finanziamento dei medesimi;

fino a questo momento, inoltre, non risulta che le regioni abbiano approvato i provvedimenti legislativi di attuazione della legge medesima nell'ambito dei rispettivi territori, né che il Governo abbia assunto iniziative particolari per sollecitare le regioni in tal senso;

in assenza di tali provvedimenti non potranno essere istituiti i registri regionali e provinciali delle associazioni e, quindi, non potranno stipularsi le convenzioni con le amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in collaborazione con le associazioni;

tali ritardi vanificano le norme di sostegno e di valorizzazione dell'associazionismo e configurano un inaccettabile ostracismo di una legge approvata dal Parlamento –:

quando si preveda di convocare l'osservatorio nazionale dell'associazionismo;

quali procedure si intendano proporre all'osservatorio nazionale per la più rapida applicazione delle norme di sostegno delle iniziative di formazione e dei progetti delle associazioni, nonché di quelle per il loro finanziamento;

quali misure siano all'esame degli organi di Governo competenti per sollecitare le regioni ad approvare il più rapidamente possibile i provvedimenti di attuazione della legge n. 383 del 2000.

(2-00357) « Lucà, Abbondanzieri, Amici, Battaglia, Benvenuto, Bettini, Giovanni Bianchi, Bressa, Buemi, Capitelli, Cordoni, Maura Cossutta, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Frigato, Giacco, Grillini, Grotto, Kessler, Lolli, Lucidi, Lumia, Raffaella Mariani, Mattarella, Mosella, Olivieri, Petrella, Pinotti, Pinza, Pollastrini, Preda, Ruggeri, Ruzzante, Sedoli, Sereni, Soda, Tolotti, Turco, Valpiana, Zanella, Zannotti, Zunino, Delbono ».

(4 giugno 2002)

(Sezione 5 – Proroga della cassa integrazione a favore di tutti i lavoratori della cartiera di Arbatax)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto un decreto per la proroga di cassa integrazione e mobilità per le situazioni di crisi nel territorio nazionale, secondo le indicazioni dell'articolo 52, comma 46, della legge finanziaria per il 2002, che è attualmente in fase di registrazione;

poiché la legge finanziaria prevede la possibilità di prorogare indennità di mobilità solo se le medesime sono state oggetto di proroga nel 2001, ne consegue che ben 68 (su 130) lavoratori della cartiera di Arbatax risultano esclusi da tale proroga perché la loro mobilità è scaduta o scade nel 2002;

appare evidente il carattere discriminatorio del provvedimento, in quanto concerne lavoratori della stessa azienda, in parte con la mobilità prorogata ed in parte privi di essa;

la cosa, oltre ad essere discriminatoria e a creare gravi danni ai lavoratori, crea anche gravi danni all'azienda (la *Nebiolo Printech*), che ha rilevato lo stabilimento dall'amministrazione straordinaria, in quanto non potrà usufruire delle agevolazioni previste per l'assunzione di personale dalle liste di mobilità;

i lavoratori esclusi dalla proroga saranno privati per diversi mesi dell'indennità e dei relativi contributi previdenziali, in quanto la *Nebiolo Printech* assumerà la maggior parte del personale solamente dopo la conclusione dei lavori di manutenzione, previsti per la fine dell'anno in corso;

la soluzione della problematica accennata dovrà essere risolutiva, soprattutto se si tiene della buona soluzione di una vicenda (quella relativa al riavvio della cartiera di Arbatax), che si protraeva da diversi anni e che non ci si può permettere di bloccare proprio nel momento conclusivo;

la proroga diventa, pertanto, vitale per il buon fine dell'intera vertenza, che in questa fase necessita della massima serenità per gestire al meglio il rientro in fabbrica dei lavoratori –;

se non ritenga opportuno emanare con urgenza un decreto interministeriale, che, facendo riferimento al decreto in via di registrazione, estenda i benefici di proroga della mobilità ai lavoratori provenienti dalla stessa azienda, già oggetto di proroga ed attualmente esclusi.

(2-00364) « Tonino Loddo, Boccia, Ladu, Maurandi ».

(11 giugno 2002)